

ALLEGATO "A"
ALLA RACC. N. 1872

STATUTO
"ENER COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
SOCIETÀ COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la Società cooperativa denominata
"ENER COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOCIETÀ COOPERATIVA", in sigla
"ENER CER SOCIETÀ COOPERATIVA".

La società ha sede nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice civile.

Essa potrà istituire sedi secondarie e filiali nel territorio nazionale ed all'estero, finalizzato al perseguimento degli scopi dei soci oltre che a garantire il rafforzamento della diffusione della valorizzazione dell'autoconsumo.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione del D. Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di operare congiuntamente per condividere l'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

Nel perseguire l'interesse generale della comunità, la cooperativa fornisce prevalentemente benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera;

la cooperativa non persegue lo scopo di realizzare profitti finanziari; si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sull'impiego di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori o produttori di energia; l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili per ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile.

La cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà; di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).



Handwritten signature or initials.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, autonoma e effettivamente controllata dai soci.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti; La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

L'oggetto sociale prevalente è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

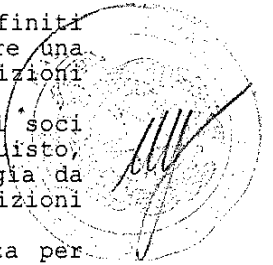
Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3, la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività:

- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo la disponibilità ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE, oppure come Balance Service Provider (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico.
- condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;
- valorizzare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 199/2021;
- formalizzare accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo dei soci e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;
- gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei soci per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;
- sostenere e promuovere progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;
- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, (inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici);
- promuovere l'attività sociale, anche attraverso iniziative di crowdfunding ed eventi di pubblica diffusione delle proprie attività e dei risultati;

- promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, collaborando con gli stessi alla definizione delle migliori strategie di sviluppo ed alle politiche pubbliche nel settore energetico;
- promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti innovativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, consumo, produzione, per ottimizzare stoccaggio e certificare i dati di condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo.
- generare un riconoscimento reale e virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sotto forma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on-line dedicato o attraverso politiche di gamification.



- sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa; creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;
- partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature d'impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, possono assumere la qualifica di soci cooperatori i soggetti comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) su reti elettriche ubicato nel territorio di operatività della cooperativa;
- soci cooperatori produttori: produttori intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della cooperativa;
- soci cooperatori prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) su reti elettriche e intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla

normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica.

Non possono essere soci coloro che; esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Ogni Area può anche coincidere con un Configurazione che costituiscono articolazioni territoriali, ciascuna all'interno di un'area sottesa ad una cabina secondaria e/o - laddove previsto dalla normativa di settore - cabina primaria, di diretta emanazione della cooperativa che operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nell'ambito del territorio di appartenenza, ai sensi del Regolamento nonché dei parametri definiti in un apposito documento che ogni configurazione adotterà nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e del Regolamento (anche "Regolamento di Configurazione"). La Cooperativa può altresì dividere la compagine sociale in gruppi di soci in ragione del loro scambio mutualistico (i Gruppi). Gli amministratori assegnano ciascun socio ad un'Area e/o a un Gruppo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza; data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa Ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;
 - c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
 - d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
 - e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che, non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'art. 35 del presente statuto.
- Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:
- h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - i) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta la dichiarazione che la partecipazione alla cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
 - j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda

oppure l'istanza dell'amministratore delegato;

k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica.

Art. 7 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

Inoltre i soci della cooperativa mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) al conferimento alla cooperativa o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del Decreto Legislativo n. 199 del 2021;

d) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;

e) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale;

f) comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della Comunità Energetica di riferimento;

g) se produttore, a mettere a disposizione della Cooperativa, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i

relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della Comunità Energetica di riferimento. Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della cooperativa i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione)

I soci cooperatori individuano la cooperativa quale referente della comunità energetica per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, sarà destinato, secondo le regole operative determinate dal GSE, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Con l'avvenuta ammissione, il socio cooperatore, a qualunque categoria appartenga, conferisce alla cooperativa specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I soci cooperatori affidano alla cooperativa la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi. Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto-consumata.

La cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per, il riparto ai soci cooperatori in quanto loro spettante degli introiti di cui al precedente comma tenuto conto:

- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;
- dell'eventuale destinazione di una quota degli incassi complessivi al sostegno di nuovi servizi in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla comunità in cui opera la cooperativa, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- di comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento.

La comunità energetica può delegare le attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval or registration of the document.

previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi, la cooperativa deve identificare un soggetto referente che si occupi, anche nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (in seguito anche "GSE"), di tutto quanto richiesto dalla normativa vigente ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e dell'erogazione degli incentivi (ove spettanti) (in seguito anche "Referente"). Il Referente sarà responsabile del riparto, ai soci della Cooperativa, dell'energia elettrica condivisa e dell'ammontare economico erogato dal GSE, sulla base del Regolamento e di ciascun Regolamento di Configurazione.

La cooperativa conferisce il ruolo di Referente al soggetto indicato nel Regolamento, in tale caso il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata o alle condizioni di rinnovo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né cedute con effetto verso la società, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o Pec, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 35 del presente statuto.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;

in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di conciliazione di cui all'art. 35 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso.

Qualora la cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori o produttori di energia, l'accesso a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, per l'esercizio del diritto di recesso il socio è tenuto al pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea

dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) si rende responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.

È escluso il diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 35 del presente statuto nel termine sessanta giorni dalla comunicazione:

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Qualora la cooperativa abbia sostenuto investimenti per consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, il socio escluso è tenuto al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, comunque equa e proporzionata, determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 20, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal

rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento della cooperativa si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111 octies delle disp. att. c.c..

Art. 16 (Regolamento Strumenti Finanziari)

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 17 (Assemblea speciale)

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, costituito da quote di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lett. c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,

segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 20 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da affiggersi in modo

visibile nei locali della sede sociale 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano a diffusione locale da scegliersi a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ovvero lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi anch'essa 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell' adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l' organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti su i quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, Ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull' attribuzione dei ristorni ai soci;
- delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- procede alla nomina dell'organo amministrativo, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'organo amministrativo può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano rappresentati o presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dello scioglimento anticipato e volontario della Cooperativa per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Le riunioni dell'assemblea potranno essere tenute anche con il metodo della

audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Assemblee separate)

Per ciascuna Area e/o Gruppo il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.

L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521 u.c. cod. civ..

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica e sono rieleggibili nel limite massimo previsto dalla legge.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al Collegio Sindacale, se presente, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere interessato non può votare la relativa proposta di deliberazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo email con conferma di ricezione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di email o altri mezzi elettronici che confermino l'avvenuta ricezione e lettura, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, qualora presente in Collegio Sindacale, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Articolo 29 (Deleghe amministrative)

1. Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, Codice civile;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
- d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Articolo 30 (Competenze del Consiglio d'amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice civile, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e

compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 9;

l) deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Articolo 31 (Sostituzione del Consiglio d'amministrazione)

Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o nell'ordine qui riportato:

a) all'amministratore più anziano di nomina;

b) all'amministratore più anziano di età.

Articolo 33 (Direttore)

Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.

Il direttore è il capo del personale e può partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 34 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli

argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sociale, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti tra gli stessi, purché avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma che provvederà alla nomina di un Arbitro Unico su istanza della parte più diligente, e sempreché non sia stata positivamente conclusa una mediazione a norma dell'art. 3 e segg. del D. Lgs. 4 marzo 2010 nr. 28 che le parti sono comunque tenute a preventivamente espletare. I Regolamenti arbitrali a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché le articolazioni organizzative, loro funzioni, organi e relativi metodi di elezioni, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal Titolo VI del c.c. contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si

applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.
Registrato presso Agenzia delle Entrate di Caserta.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante Modello Unico Informatico.